

La Camera,

premesso che

l'articolo 2 comma 9 determina la non deducibilità delle spese per l'acquisto di beni o servizi destinati anche indirettamente a medici, veterinari o farmacisti allo scopo di agevolare la diffusione di specialità di medicinali o di altro prodotto ad uso farmaceutico;

è necessario introdurre ulteriori e migliori elementi di chiarezza nei rapporti tra le imprese produttrici di farmaci e gli operatori professionali;

l'offerta farmaceutica è composta da medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale e cioè rimborsati dallo Stato e da farmaci a prescrizione medica e non rimborsati;

questi ultimi concorrono al risparmio della spesa farmaceutica pubblica;

impegna il Governo

a chiarire che quanto disposto ai sensi del comma 9 dell'articolo 2 non è riferibile ai medicinali senza obbligo di prescrizione medica ossia di quelli di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992.

9/3200-bis-B/**18**. Mosella, Meduri, Fioroni, Burtone, Morgando.

La Camera,

premesso che:

il governo Usa ha deciso di bloccare il rinnovo di un importante accordo sulla vendita di farmaci a basso prezzo in favore dei paesi poveri e in via di sviluppo per contrastare il virus dell'Hiv;

tale decisione rischia di determinare conseguenze catastrofiche in questi paesi con un'espansione dell'epidemia esponenziale e con cifre di popolazioni interessate spaventose;

secondo i dati del 2002 i malati di aids nel mondo sono circa 42 milioni e che solo nell'ultimo anno si sono verificati cinque milioni di morti;

l'azione degli Usa ha di fatto reso nullo il lavoro avviatosi a Doha nell'ultima conferenza del WTO per consentire la vendita nei paesi poveri di farmaci a basso costo contro l'aids;

la comunità internazionale e le Ong e le società del nostro Paese hanno protestato vivamente contro questa decisione;

impegna il Governo

a stanziare idonee risorse per favorire la fornitura di questi farmaci nei paesi in via di sviluppo;

ad adottare una politica di brevetti che non sia in contrasto con questi obiettivi;

ad intraprendere ogni utile iniziativa in sede internazionale affinché si prosegua nella ricerca di un accordo con le case farmaceutiche finalizzato a vendere farmaci a basso costo nei paesi poveri per contrastare il virus dell'aids e combattere ogni tipo di patologia che pone a rischio milioni di persone.

9/3200-bis-B/**19**. Fioroni, Bimbi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 24 prevede l'obbligo per tutti gli enti pubblici istituzionali di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip SpA, ribadendo la facoltà per i comuni le province, le comunità montane e i consorzi di enti locali di procedere ad acquisti in maniera autonoma, adottando i prezzi delle convenzioni Consip come base d'asta al ribasso;

impegna il Governo

a valutare l'andamento del mercato a seguito dell'applicazione del citato articolo 24 e le eventuali ricadute negative sull'at-

tività imprenditoriale locale e considerare la possibilità di rendere più flessibile la norma, estendendo la facoltà di procedere in maniera autonoma, attraverso l'utilizzo dei prezzi delle convenzioni Consip come base d'asta al ribasso, a tutti gli enti pubblici o enti privati interamente partecipati dallo Stato diversi dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

9/3200-bis-B/20. Polledri.

La Camera,

premessi che:

il comma 18-bis dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 (come introdotto dall'articolo 20, comma 1, lett. f) della legge n. 488 del 1999) contiene una esplicita esclusione dei dirigenti sanitari medici dalla generale previsione di accesso ad un regime di impegno ridotto;

l'articolo 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 febbraio 2001, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 ammette, anche se con norma programmatica, il ricorso all'istituto del *part-time* — in misura non superiore al 4 per cento della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base di un ulteriore 2 per cento massimo — per i dirigenti con comprovate esigenze familiari e sociali, ferma restando la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta;

in riferimento al comma 18-bis dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 336 del 19 ottobre 2001, ha affermato che « nell'interpretazione della norma legislativa in questione può assumere rilievo la disciplina adottata in sede di contrattazione collettiva, in quanto soprattutto il più volte citato articolo 15 del decreto

legislativo n. 502 del 1992 opera un espresso rinvio, come logica conseguenza della privatizzazione del rapporto di impiego, alla contrattazione collettiva nazionale relativamente a determinati aspetti della disciplina della dirigenza sanitaria »

impegna il Governo

a prevedere a favore dei dirigenti medici la facoltà di ricorrere all'istituto del *part-time* in quei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale — fermo rimanendo il rapporto di lavoro esclusivo e con sospensione provvisoria della eventuale libera professione intramuraria svolta rimettendo alla contrattazione collettiva la definizione delle circostanze familiari o sociali per cui è consentito il ricorso all'istituto del *part-time*, nonché degli effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso al regime di impegno ridotto alla contrattazione collettiva;

ad incrementare il limite di accesso al regime di impegno ridotto dell'area dirigenziale di almeno il doppio, in termini percentuali, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

9/3200-bis-B/21. Cè, Ercole.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge finanziaria 2003 contiene numerose disposizioni relative agli enti locali, nonché l'istituzione dell'Alta Commissione di studio per indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione;

considerata la necessità di omogeneizzare le procedure di riscossione tra diversi sistemi normativi, con vantaggi in termini di snellimento dell'attività amministrativa ed alleggerimento degli oneri burocratici per l'adempimento degli obblighi tributari;

impegna il Governo

a prevedere in sede di riforma del sistema fiscale locale il coordinamento delle norme della disciplina delle tariffe e dei canoni comunali per le iniziative pubblicitarie, nonché la semplificazione e snellimento delle procedure, anche mediante l'unificazione dei versamenti ed il coordinamento della disciplina delle tariffe e dei canoni comunali per le iniziative pubblicitarie al fine di consentire l'applicazione, a parità di gettito per l'ente locale, di un unico canone per le iniziative pubblicitarie svolte su suolo pubblico.

9/3200-*bis*-B/**22**. Lettieri, Leo.

La Camera,

premessi che:

alla luce anche dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati sull'attività dei medici negli ospedali riguardante l'intraextramena

impegna il Governo

a promuovere al più presto dei provvedimenti legislativi alla modifica della legge n. 229 riguardante il rapporto dell'esclusività della classe medica.

9/3200-*bis*-B/**23**. Baiamonte, Caminiti, Stagno d'Alcontres, Palumbo, Di Virgilio.

La Camera,

alla luce delle norme della Comunità europea che riguardano i medici specializzandi

impegna il Governo

a promuovere dei provvedimenti al fine di trovare i fondi necessari perché tali medici possano avere tutti i diritti che la stessa

legislazione italiana prevede (legge n. 368 del 1999).

9/3200-*bis*-B/**24**. Palumbo, Baiamonte, Caminiti, Stagno d'Alcontres, Di Virgilio.

La Camera,

premessi che:

il 23 novembre 1980 la Basilicata e la Campania furono colpite da un devastante terremoto che causò 2.735 morti, 8.000 feriti e la distruzione di interi paesi;

ricorre fra qualche giorno il ventiduesimo anniversario di quell'immensa sciagura e l'opera di ricostruzione disposta dalle leggi n. 219 del 1981 e n. 32 del 1992 non è ancora terminata;

il fabbisogno finanziario per completare la ricostruzione è stato stimato in circa 800 milioni di euro per la Basilicata e 2.200 milioni di euro per la Campania, tenendo conto dei risultati della Commissione d'inchiesta insediata dal Parlamento;

la ricostruzione delle abitazioni non procede in modo omogeneo, per cui vi sono comuni che hanno giacenze di risorse assegnate presso le contabilità speciali delle tesorerie provinciali e comuni che avendo esauriti i fondi loro assegnati non possono procedere nell'opera di ricostruzione;

la regione Basilicata ha già provveduto alla destinazione ai comuni delle disponibilità finanziarie rinvenienti dal contributo con limite di impegno quindicennale erogato dallo Stato con la legge finanziaria 2001 e procurate con un mutuo collegato al conto speciale aperto presso l'IMI San Paolo sul quale maturano già congrui interessi utilizzabili per l'opera di ricostruzione e la regione Campania vi provvederà a breve;

non è ancora stata autorizzata dal competente ministero la contrazione dei mutui rinvenienti dalle risorse stanziato con la legge finanziaria 2002 e di conseguenza non sono ancora state assegnate le risorse ai comuni per quest'anno;

risulta disponibile presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti un residuo di circa 45 milioni di euro che non viene ancora ripartito ai comuni;

nella legge finanziaria 2003, per la prima volta dopo tanti anni, il Governo non ha stanziato fondi per la ricostruzione;

quanto era stato determinato alla Camera in sedi di prima lettura del presente disegno di legge all'articolo 61 ora articolo 86 si limitava a destinare una cifra irrisoria di fondi derivanti dagli interessi che sarebbero maturati sulle giacenze esistenti presso le Tesorerie provinciali e sulle risorse derivanti dai mutui trasferendole presso la Cassa depositi e prestiti, con un'operazione di improbabile realizzazione, anche alla luce delle critiche mosse dalle amministrazioni locali;

nel corso dei lavori parlamentari del Senato, l'articolo 61, a seguito delle osservazioni formulate dallo stesso Governo è stato modificato con la soppressione di tutti i commi concernenti la creazione di un fondo e il finanziamento dell'azione di ricostruzione mediante gli interessi maturati;

si ricorda che con l'ultima legge finanziaria varata nella scorsa legislatura dal governo di centrosinistra furono destinati alla ricostruzione in Basilicata e Campania circa mille miliardi di vecchie lire;

è assolutamente necessario dare continuità all'opera di ricostruzione, realizzata ormai in percentuale superiore all'80 per cento, per completarla nel corso dell'attuale legislatura;

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione ai comuni terremotati dei fondi residui giacenti presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

a procedere all'utilizzazione dei fondi rinvenienti dalla legge finanziaria 2002;

ad assicurare nel 2003 le risorse finanziarie necessarie per dare continuità all'opera di ricostruzione.

9/3200-*bis*-B/**25**. Molinari, Iannuzzi, De Mita, Gerardo Bianco, Boccia, Annunziata, Adduce, Lettieri, Potenza, Luongo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 comma 11 del disegno di legge finanziaria per l 2003 ha stabilito per i lavoratori frontalieri la tassazione dei redditi prodotti all'estero per l'importo eccedente gli 8000 euro;

tale misura interrompe la proroga della esenzione dalla doppia tassazione che si ripeteva dal 1997 e che, all'atto della sua prima adozione, aveva anche sanato il contenzioso sui presupposti di tassazione maturati negli anni precedenti;

sono da tempo attivati, sia per ciò che concerne i lavoratori italiani nella Repubblica di San Marino, sia per quelli nel Principato di Monaco, negoziati tra l'Italia ed i due stati limitrofi sul tema della doppia imposizione e dei diritti e dei rapporti di lavoro transfrontaliero;

tali negoziati hanno diverso stato di avanzamento, e per entrambi si impone una consultazione dei lavoratori sulle nuove misure che verranno ad incidere sui loro redditi, come d'altra parte è stato più volte autorevolmente promesso da esponenti del governo;

le nuove misure adottate intervengono invece a determinare un nuovo quadro di tassazione al di fuori di ogni tavolo di concertazione causano un pesante taglio dei redditi dei lavoratori che hanno la sola colpa di avere dovuto cercare all'estero, con tutte le difficoltà, la precarietà ed i disagi del caso, il proprio lavoro;

la nuova norma si presta a diverse interpretazioni per ciò che concerne il trattamento riservato alla tassazione già subita dai redditi da lavoro transfronta-

liero nei paesi dove essi vengono prodotti e per ciò che riguarda la cumulabilità tra la quota esente da imposizione da essa prevista e quella di carattere generale valida per tutti i redditi soggetti ad Irpef

impegna il Governo

a costituire immediatamente un tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali e con quelle di rappresentanza dei lavoratori frontalieri, per verificare gli effetti della nuova norma e l'impatto sui redditi colpiti. La verifica deve contemplare la possibilità di un sollecito intervento di correzione della misura adottata;

a chiarire in modo inequivocabile che il principio di esclusione dalla doppia tassazione dei redditi, affermato e più volte condiviso dal nostro paese in sede internazionale OCSE, si applica ai redditi dei lavoratori frontalieri, garantendo la detrazione dalla imposizione italiana di quanto già pagato nel paese di produzione del reddito;

a garantire, fino alla stipula delle convenzioni contro la doppia imposizione sui redditi, l'esenzione totale dall'imposizione italiana dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato o, quantomeno, la cumulabilità della quota di reddito esente determinato con la norma in questione, con la quota di reddito esente da imposizione secondo le norme generali Irpef.

9/3200-*bis*-B/**26**. Gambini, Benvenuto, Gasperoni, Burlando, Pinotti, Bielli, Rognoni, Mazzarello, Labate.

La Camera,

considerato che:

il territorio della Valle Bormida è stato in passato gravemente compromesso da un grave inquinamento relativo alla presenza dell'Acna di Cengio;

la viabilità della zona è assolutamente inadeguata e non consente l'insediamento di nuove aziende né lo sviluppo delle attività esistenti;

un collegamento autostradale integrato alla rete esistente rappresenterebbe una occasione di rinascita e rilancio economico;

le popolazioni attendono da anni la modernizzazione delle infrastrutture che riduca l'isolamento del territorio;

impegna il Governo

a prevedere uno studio di fattibilità per la realizzazione di una tratta autostradale che colleghi Carrù sulla Torino-Savona a Predosa sulla Voltri-Sempione passando per Cortemiglia.

9/3200-*bis*-B/**27**. Stradella, Crosetto.

La Camera,

premesso che:

per effetto del decreto ministeriale 29 novembre 2002, emanato ai sensi del decreto-legge n. 194 del 2002, sono stati bloccati impegni di spesa su numerosi capitoli (di cui alcuni riguardano spese sostanzialmente inderogabili in quanto riferiti a canoni dell'acqua, energia elettrica e telefoni, per fitto locali e oneri accessori, per la gestione del sistema informativo, eccetera) ed altri concernenti il Fondo unico per lo spettacolo, il che ha messo in grave difficoltà tutto il settore;

con due lettere, rispettivamente del 6 e del 12 dicembre del 2002, il Ministro Urbani ha chiesto deroghe al provvedimento di blocco per alcuni capitoli relativi a spese di natura corrente, di cui è materialmente impossibile la sospensione, senza che sia stata data a tutt'oggi una risposta;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di disporre le deroghe al blocco, chieste dal Ministro

competente, al fine di evitare gravi pregiudizi a tutto il settore dello spettacolo e possibili contenziosi giudiziari.

9/3200-bis-B/**28**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Carlucci.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 7 della legge 23 novembre 2001 n. 410, recante « Disposizioni sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico nonché disposizioni per lo sviluppo dei fondi di investimento immobiliare », il legislatore ha previsto che i fondi siano gravati da un'imposta patrimoniale dell'1 per cento a carico di tutti i partecipanti, compresi i soggetti non residenti e che, per questi ultimi, non sono state previste forme di restituzione dell'imposta assolta, diversamente da quanto avviene per le altre forme di investimento collettivo del risparmio (Fondi comuni mobiliari);

è principio immanente dell'ordinamento comunitario esplicitato dalle disposizioni del Trattato dell'Unione europea (articoli 43 e seguenti) come del resto interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, quello della parità di trattamento con le imprese italiane di tutte le società aventi sede legale o lo stabilimento principale in ognuno degli Stati membri, ammettendosi un diversificato trattamento soltanto quale corrispettivo di specifici servizi od oneri che l'amministrazione fiscale sopporta per le imprese italiane;

si rende necessario riconoscere ai soggetti giuridici non residenti l'esenzione, attraverso il rimborso dell'imposta pagata dal Fondo, altrimenti detti soggetti subirebbero, in via indiretta, un'ingiustificata imposizione;

impegna il Governo

a modificare, con specifico provvedimento o in altra sede legislativa giudicata opportuna, l'articolo 7 della legge 23 novembre

2001, n. 410 al fine di eliminare, perché non conforme alle norme del trattato dell'Unione europea, la discriminazione attualmente esistente tra i fondi mobiliari ed i fondi immobiliari qualora le quote di partecipazione siano sottoscritte da soggetti giuridici non residenti nel nostro Paese.

9/3200-bis-B/**29**. Bellotti.

La Camera,

impegna il Governo

a interpretare le norme in materia di alienazione di alloggi pubblici realizzati per ovvero riservati a profughi secondo gli allegati principi:

il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560 contenente norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica va interpretato nel senso che gli alloggi di proprietà statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge statale speciale n. 137 del 4 marzo 1952, e successive modificazioni ed integrazioni, assegnati ai cittadini italiani aventi la qualifica di profugo prevista dal primo articolo di detta legge n. 137 del 1952 devono essere ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro familiari conviventi in possesso dei requisiti previsti dalla legge alla data della presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio. Per familiari conviventi devono intendersi il coniuge, i figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi, nonché gli ascendenti e i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché stabilmente conviventi con l'assegnatario da data antecedente l'entrata in vigore della legge n. 560 del 1993. La comunicazione del prezzo di cessione fatta dall'ente proprietario dell'alloggio al profugo assegnatario o suo familiare convivente che ne abbiano domandato la cessione, seguita dal successivo versamento, ai termini di legge, del prezzo di cessione, costituisce raggiungimento dell'accordo contrattuale tra le parti cui deve

necessariamente seguire la formalizzazione del contratto di cessione. In caso di decesso dell'istante nelle more del procedimento amministrativo in corso per la stipula del contratto di cessione dell'alloggio pubblico, il contratto dovrà stipularsi a favore degli eredi dell'avente diritto. La cessione avviene alle condizioni di miglior favore indicate nell'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come successivamente interpretate dall'articolo 5, decreto legge 23 ottobre 1996 n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996 n. 649.

Resta fermo che secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le condizioni di miglior favore indicate nell'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come successivamente interpretato dall'articolo 5, decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano anche alla cessione in proprietà di tutti gli immobili di edilizia residenziale che, ubicati nell'intero territorio nazionale, siano stati riservati e assegnati a profughi in forza della disposizione di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, indipendentemente e a prescindere dall'anno di costruzione, dalla natura dell'ente proprietario dell'immobile ovvero dalla relativa legge di finanziamento.

9/3200-bis-B/30. Migliori.

La Camera,

in sede di esame del disegno di Legge Finanziaria 2003,

considerata la difficile congiuntura economica e la necessità di assicurare l'equilibrio dei conti pubblici, indispensabile per creare le condizioni idonee ad una nuova fase di sviluppo del Paese;

tenuto conto che al raggiungimento di tale obiettivo sono diretti sia il provvedimento in esame, sia altre norme legislative precedentemente adottate, i cui in-

troiti previsti sono considerati all'interno della Finanziaria 2003 e dei documenti di bilancio;

valutato che diviene pertanto importante dare certezza alle entrate ed ai tempi di realizzo delle misure previste, evitando per quanto possibile contenziosi che potrebbero ritardare il perseguimento degli importanti obiettivi di finanza pubblica;

considerati il quadro socio-economico complessivo del Paese e la particolare situazione di disagio a ciò connessa, che si riflette su moltissime famiglie italiane in evidenti difficoltà e crea inevitabili tensioni e potenziali conflitti nel tessuto sociale, con profonde lacerazioni e fratture di non agevole gestione da parte delle Istituzioni locali e nazionali;

preso atto delle osservazioni fatte dalle organizzazioni degli inquilini degli enti pubblici previdenziali, anche in sede di confronto con il Governo e con le forze politiche presenti in Parlamento, oggetto di svariate manifestazioni pubbliche svoltesi a Roma ed in altre città ad alta tensione abitativa, che contestano disparità di trattamento nell'alienazione degli immobili da loro condotti;

considerato che, suddividendo in più *tranche* la vendita delle unità abitative agli aventi titolo, si determina una oggettiva situazione di svantaggio per quanti — a causa di ritardi non imputabili loro ed esclusivamente derivanti da responsabilità degli enti previdenziali e dalla lentezza delle procedure di alienazione e delle determinazioni ministeriali a riguardo — ricevano l'offerta di acquisto in una seconda fase, successiva ad una rivalutazione dei beni immobili che sia nel frattempo intervenuta;

poiché tale lievitazione dei prezzi di vendita, peraltro eccessiva ed incontrollata secondo le notizie disponibili a riguardo, contrasta con i canoni di un corretto rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, stante la necessità di garantire un equilibrio di trattamento per tutti coloro che — trovandosi in una stessa situa-

zione — hanno pari diritti, nonché con l'interesse del Governo ad evitare per quanto possibile contenziosi che porterebbero a inevitabili rallentamenti nel completamento delle procedure previste e a forti oneri finanziari;

apprezzata la particolare valenza sociale del problema posto, nonché i possibili effetti negativi sui Conti pubblici

impegna il Governo

ad individuare tempestivamente, nel rispetto della normativa vigente e della tempistica prevista, una soluzione che consenta di evitare, ovvero di limitare fortemente, le disparità di trattamento tra gli aventi diritto, determinatesi a seguito della applicazione delle diverse norme in materia di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, con particolare riferimento alle proprietà ad uso residenziale degli enti previdenziali, entrate nei piani di vendita di cui alla legge n. 410 del 2001;

a farsi carico di una ulteriore riflessione sull'argomento in oggetto, anche attraverso un nuovo confronto con le organizzazioni degli inquilini, sospendendo temporaneamente l'emissione del provvedimento che renderebbe ufficiali le valutazioni effettuate dalle competenti Agenzie del Ministero dell'economia circa il secondo piano di alienazione degli immobili residenziali di proprietà degli enti pubblici previdenziali;

ad operare concretamente per venire incontro alle osservazioni giustamente poste da più parti in merito alle forti differenze di valutazioni che sussisterebbero fra le vendite realizzate con il primo piano e quelle previste nel secondo piano, eventualmente procedendo ad una riparametrizzazione dei prezzi che abbia come riferimento le valutazioni dei beni già precedentemente effettuate dagli enti (ed utilizzati per la prima *tranche* di alienazioni) incrementate del solo costo della vita, ovvero elevando l'abbattimento di prezzo per le vendite in blocco agli inquilini, in modo tale da assorbire — seppure parzial-

mente — l'incremento del valore degli immobili scaturito da ritardi in alcun modo addebitabili ai conduttori;

a concordare con le organizzazioni degli inquilini, a fronte di tale disponibilità, modalità per evitare contenziosi, anche mediante impegni contrattuali specifici, tali da evitare effetti finanziari che pesino sui conti dello Stato;

a cogliere l'occasione per individuare anche una adeguata soluzione che eviti la differenziazione tra immobili di pregio e non, atteso che la lievitazione dei prezzi attualmente in atto rischia di far considerare tutto il patrimonio abitativo degli enti come appartenente alla fascia alta del mercato immobiliare, ed inoltre considerando l'alto numero di ricorsi presentati contro tali differenti modalità di vendita, la farraginosità delle procedure e la disparità di trattamento degli inquilini.

9/3200-*bis*-B/31. Benvenuto, Lucidi, Reallacci, Ciro Alfano, Giordano, Pistone, Cento, Craxi, Mastella, Pisicchio, Buontempo, Martella.

La Camera,

premessi che:

la scorsa legge finanziaria ha innalzato le pensioni minime e con il testo a nostro esame si tende a rafforzare tutti gli interventi a favore delle fasce più deboli

impegna il Governo

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a riconoscere 516 euro al mese di pensione agli invalidi civili riconosciuti soggetti disabili in situazione di handicap grave accertato dalle competenti commissioni mediche ex legge previsti ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992.

9/3200-*bis*-B/32. Alberto Giorgetti, Saia, Porcu, Raisi, Lisi, Scherini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 45 disegno di legge n. 3200-*bis* prevede interventi per agevolare l'artigianato ed i coltivatori diretti, impossibilitati per forza maggiore, all'espletamento dell'attività lavorativa;

nella stessa situazione si trovano operatori commerciali che, in base al decreto legislativo n. 114 del 1998, svolgono la propria attività, quasi sempre familiare, in esercizi di vicinato;

escludendo tale categoria si verrebbe a creare un'ingiusta disparità di trattamento;

impegna il Governo

nell'attuazione del succitato articolo di estendere la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste, anche per tutti gli operatori degli esercizi di vicinato.

9/3200-*bis*-B/**33**. Mazzocchi.

La Camera,

premesso che:

gli Stati Uniti hanno bloccato un accordo internazionale in via di definizione presso l'organizzazione mondiale del commercio, che avrebbe permesso alle nazioni povere di produrre a basso prezzo i medicinali contro l'AIDS e altre malattie epidermiche come la malaria e la tubercolosi;

secondo i negoziatori statunitensi, l'accordo avrebbe permesso la violazione di un numero troppo alto di brevetti, danneggiando le aziende americane;

questo atteggiamento determina il fatto che milioni di persone, soprattutto in Africa, non avranno accesso ai farmaci che potrebbero salvare la loro vita;

le trattative verranno riprese a febbraio ed un insuccesso delle medesime non consentirebbe alle nazioni povere di

produrre « copie » delle molecole attive dei medicinali, senza pagare *royalties* alle aziende Usa;

impegna il Governo

ad attivare tutte le opportune iniziative sia in sede europea, che a livello del WTO ed in sede Onu affinché le trattative di febbraio abbiano esito positivo consentendo ai paesi poveri di produrre i farmaci necessari a contrastare il virus dell'Aids e le patologie virali che causano a tutt'oggi la morte di milioni di persone nel sud del mondo.

9/3200-*bis*-B/**34**. Labate, Battaglia, Turco, Zanotti, Bolognesi, Violante, Innocenti, Grillini, Lucidi.

La Camera,

premesso che:

la situazione dei medici specializzandi reclama la definizione urgente dal punto di vista professionale, nonché economica della categoria, configurabile nell'istituto del contratto di formazione lavoro;

i medici specializzandi non hanno trovato adeguato ascolto ed impegno nell'iter parlamentare del presente disegno di legge, nonostante le iniziative che essi hanno tenuto in tutto il paese affinché la legge finanziaria provvedesse con le opportune risorse a dare applicazione alla legge n. 368 del 1999;

impegna il Governo

ad adottare un'opportuno strumento di legge in grado di soddisfare le istanze dei medici specializzandi e con ciò dare piena applicazione alla legge n. 368 del 1999.

9/3200-*bis*-B/**35**. Battaglia, Labate, Ruzante, Giacco, Zanotti, Bolognesi, Lucidi.

La Camera,

premessò che:

la legge 23 novembre 2001, n. 410 prevede la valorizzazione del patrimonio abitativo dello Stato, anche mediante la sua alienazione;

la legge n. 112 del 2002, all'articolo 7, comma 11 conferisce alla « Società Patrimonio S.p.A » la facoltà di procedere con operazioni di cartolarizzazione alla alienazione dei beni immobili dello Stato;

tenuto conto della anti-economicità gestionale del patrimonio alloggiativo in uso al Ministero della difesa;

considerato l'elevato numero di alloggi vuoti per mancanza di risorse per la loro ristrutturazione;

vista l'impossibilità del Ministero della difesa di rientrare in possesso, stanti le leggi vigenti, di un altrettanto elevato numero di alloggi;

impegna il Governo

a procedere alla alienazione, con la prima operazione di cartolarizzazione che sarà avviata nell'anno 2003 e con le norme previste dalla legge n. 410 del 2001, degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, purché ubicati all'esterno delle infrastrutture militari.

9/3200-*bis*-B/**36**. Ascierio.

La Camera,

premessò:

l'articolo 61, comma 1, dell'A.C. 3200-*bis*-B (legge finanziaria) prevede l'istituzione di un fondo unico per le aree sottoutilizzate, lo stesso viene alimentato da tutte le risorse precedentemente destinate da altre disposizioni agli incentivi allo sviluppo economico e all'incremento dell'occupazione;

a seguito di ciò numerosi progetti a valere sui fondi in precedenza destinati al

prestito d'onore, con istruttoria già conclusa dagli appositi uffici, non hanno trovato positiva conclusione;

impegna il Governo

affinchè:

il CIPE nella ripartizione dei fondi prevista dal comma 3 dello stesso articolo 61 destini con priorità una quota del fondo al finanziamento dei progetti istruiti positivamente e non finanziati.

9/3200-*bis*-B/**37**. Cabras, Roberto Barbieri.

La Camera,

premessò che con l'articolo 90 comma 8 del provvedimento, relativo alle società sportive dilettantistiche, si puntualizza che il corrispettivo in denaro o in natura a favore di società costituisce per il soggetto erogante, fino ad importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità, volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante ad una specifica attività del beneficiario,

impegna il Governo

a considerare relativamente alla deducibilità, da parte di soggetti eroganti, la possibilità di chiarire che si tratta di spese esclusivamente pubblicitarie riferite al primo periodo del comma 2 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.

9/3200-*bis*-B/**38**. Santulli.

La Camera,

impegna

il Governo a considerare il potenziamento ed il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca-Viareggio come elemento essenziale per la modernizzazione del sistema toscano dei trasporti sull'asse fondamentale di penetrazione tra Firenze ed il mare;

a considerare l'indispensabilità dell'interramento del tratto della ferrovia che attraversa il centro di Montecatini Terme quale insostituibile elemento di sviluppo urbanistico della città termale.

9/3200-bis-B/**39**. Mantini, Migliori.

La Camera,

premesso

che a seguito dell'emergenza che da circa due anni sta caratterizzando il sistema dei rifiuti in molte provincie del Mezzogiorno d'Italia, i comuni hanno dovuto affrontare spese di rilevante entità per allestire siti provvisori di stoccaggio dei rifiuti, modificare i sistemi di raccolta nell'ambito delle città amministrare e per far fronte agli aumenti del costo di trasporto e smaltimento degli stessi;

che gli aumenti dei costi di organizzazione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti sono stati affrontati con risorse proprie dei comuni, spesso non preventivate a causa della imprevedibilità delle fasi che hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare l'emergenza;

impegna il Governo

a verificare la possibilità di consentire ai comuni delle provincie di non conteggiare, nel quadro della spesa complessiva rilevata ai fini del rispetto dei parametri del patto di stabilità, le spese o una congrua percentuale delle stesse, sostenute negli anni 2001 e 2002 per affrontare l'emergenza rifiuti ancora in corso.

9/3200-bis-B/**40**. (*Testo riformulato*) Nespoli, Landolfi.

La Camera,

considerato che per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio in relazione ai molteplici compiti istituzionali del corpo nazionale, con particolare riferimento all'adeguamento alle norme ICAO del servizio antincendi negli aeroporti ed

alla riclassificazione dei comandi provinciali — ovvero, all'apertura di nuovi distaccamenti territoriali dei vigili del fuoco in quelle zone del Paese in cui, il complesso sistema orografico, piuttosto che la carenza di infrastrutture, rende difficoltosa la risposta tempestiva ed efficace alle richieste di soccorso tecnico — è necessario, nel corso del triennio 2003-2005, incrementare di almeno 4500 unità la dotazione organica del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei profili di vigile, caposquadra e caporeparto,

tenuto conto che all'aumento del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere nella misura del 75 per cento mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998 per 184 posti;

tenuto conto che la restante parte potrà essere assunta mediante il ricorso alle graduatorie del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontari indetto con decreto del Ministero dell'interno il 5 novembre 2001;

considerato che l'adozione di tali misure si rende necessaria per corrispondere meglio su tutto il territorio nazionale alle esigenze di prevenzione e sicurezza potenziando numerosi distaccamenti che attualmente possono avvalersi solo di volontari e migliorando l'efficacia degli interventi straordinari a seguito delle tante calamità naturali che si verificano con frequenza purtroppo ricorrente nel nostro paese,

impegna il Governo

ad adottare fin dall'inizio del prossimo anno gli atti amministrativi necessari per realizzare un significativo potenziamento degli organici del corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme e con le modalità indicate nelle premesse.

9/3200-bis-B/**41**. Pinotti, Angioni, Ruzante, Minniti.

La Camera,

tenuto conto dell'importanza strategica che assume, per le esigenze della difesa aerea del nostro paese la regolare prosecuzione del programma di ammodernamento della flotta aerea dell'Aeronautica militare con l'acquisizione del velivolo denominato Eurofighter;

considerato che si tratta di un programma avviato da tempo e per il quale sono già in atto precisi impegni con l'industria del settore e che nell'ambito degli interventi previsti a favore dell'industria aeronautica si prevede un rifinanziamento della legge n. 266 del 7 agosto 1997 attraverso l'accensione di un mutuo pluriennale a decorrere dall'anno 2004;

considerato che permanendo tale situazione gli oneri del programma Eurofighter — che non può essere sospeso — risulterebbero messi a carico nell'anno 2003, per un importo di 400 milioni di euro, sui fondi ordinari con i quali Aeronautica italiana deve provvedere alle esigenze dell'insieme delle proprie linee di volo, con il rischio evidente di comprometterne seriamente l'attività;

impegna il Governo

a predisporre ogni misura utile a ridurre e possibilmente annullare per l'anno 2003, l'impatto negativo che avrebbe sull'aeronautica militare il sostegno al programma EFA con i fondi ordinari, rendendo disponibili altre soluzioni da ricercarsi anche sul piano amministrativo — a cominciare dall'utilizzo dei fondi stanziati ai fini dell'accensione di un mutuo ordinario — in modo da consentire al programma di sviluppo dell'Eurofighter il rispetto delle priorità attribuitegli e l'autonomia finanziaria necessaria. In subordine ripartendo gli oneri dell'anno 2003 sull'insieme delle unità previsionali di Bilancio relative alla manutenzione e all'ammodernamento di tutti i mezzi militari.

9/3200-bis-B/42. Angioni, Minniti, Ruzante, Pinotti.

La Camera,

considerato che:

durante l'esame del disegno di legge « Finanziaria » ci si è limitati a rimodulare l'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali per quelle imprese industriali operanti nel settore automobilistico che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti di supporto o di servizio, che comunque già oggi possono usufruire della cassa integrazione ordinaria e straordinaria;

nessuno degli interventi previsti — in materia di ammortizzatori sociali — è stato esteso ai settori del commercio, dei servizi e delle imprese sotto i 15 dipendenti, pure interessati — in modo diretto — dalla profonda crisi che ha colpito la FIAT e conseguentemente l'indotto, ma che in base alla normativa vigente non sono titolari di strumenti di protezione sociale,

impegna il Governo

a presentare un nuovo provvedimento che preveda l'estensione della protezione sociale anche ai lavoratori dei settori collegati al settore automobilistico.

9/3200-bis-B/43. Nigra, Cordoni, Gambini

La Camera,

premesso che:

nell'ambito dei beni facenti parte dello stato patrimoniale di Trenitalia s.p.a sono ricompresi le sedi sociali, gli impianti sportivi, le aree verdi, gli spazi ricreativi ed associativi, gestiti dalle diverse articolazioni territoriali dell'associazione dopolavoro ferroviario (DLF), che ha svolto una intensa meritoria attività nel lungo periodo più di 75 anni — successivo alla sua costituzione;

tali opere sono state realizzate con risorse del dopolavoro ferroviario e vengono costantemente utilizzate da ferrovieri

in servizio, in pensione, nonché dai loro gli associati al dopolavoro ferroviario superano le 250.000 unità;

si ravvisa l'opportunità di salvaguardare e di preservare la posizione giuridica e i legittimi interessi patrimoniali del dopolavoro ferroviario e dei suoi soci. In relazione agli investimenti realizzati ed alle risorse impiegate;

il Senato della Repubblica ha già approvato all'unanimità, l'ordine del giorno Bucciero di contenuto analogo, in data 21 novembre 2001;

impegna il Governo

ad adottare misure idonee a salvaguardare la peculiarità del dopolavoro ferroviario e le finalità sociali sottese alla utilizzazione dei beni ad esso assegnati in concessione nonché ad assicurare che il dopolavoro continui nella gestione di detti beni, garantendo le possibilità di acquisto da parte del dopolavoro e tenendo conto, altresì, degli interventi attuati dal DLF con risorse proprie.

9/3200-*bis*-B/**44**. Iannuzzi, Molinari

La Camera,

premessi che:

gran parte dei territori delle regioni del nord a seguito degli eccezionali eventi meteorologici degli scorsi mesi di ottobre-novembre-dicembre hanno subito ingentissimi danni;

ancora una volta si è manifestata l'estrema fragilità del territorio e la necessità di garantire idonee risorse finanziarie per eseguire opere di regimazione idraulica, consolidamenti versanti e di messa in opera di sicurezza;

l'articolo 80 comma 24 del provvedimento in esame comprende gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443

impegna il Governo

a garantire tutte le risorse così come segnalate dalle regioni, necessarie per fronteggiare la fase di emergenza e di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dell'autunno-inverno 2002.

9/3200-*bis*-B/**45**. Parolo, Cè, Guido Giuseppe Rossi, Gibelli, Ercole, Caparini, Stucchi, Lussana, Martinelli, Fontanini, Sergio Rossi, Daniele Galli, Scherini.

La Camera,

premessi che:

il 13 dicembre 2002 vi è stato uno sciopero unitario promosso dalle organizzazioni sindacali rappresentative del pubblico impiego finalizzato al rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da tempo;

l'impegno del Governo era quello di reperire nella legge finanziaria le risorse adeguate per rispondere alla piattaforma rivendicativa delle organizzazioni sindacali finalizzate a tutelare il potere di acquisto e la valorizzazione professionale dei pubblici dipendenti;

ciò è stato completamente disatteso nel disegno di legge in oggetto con un grave pregiudizio ai danni dei lavoratori del pubblico impiego;

impegna il Governo

a riprendere immediatamente le trattative con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego per addivenire al rispetto degli accordi già sottoscritti e che attendono di essere ottemperati con il reperimento delle risorse adeguate e commisurate alle richieste delle organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

9/3200-*bis*-B/**46**. Fistarol, Bressa, Macchicini, Franceschini.

La Camera,

premesso che:

il 2003 sarà l'anno europeo per la disabilità;

la normativa della legge n. 68 del 1999 finalizzata al collocamento dei disabili continua a non essere applicata nella sua interezza;

ciò comporta un pregiudizio dei diritti dei disabili nella ricerca di una occupazione;

grazie all'azione della opposizione è stato sventato il tentativo portato avanti da maggioranza e governo in carica di introdurre il lavoro interinale per le persone disabili;

nella sola provincia di Milano sono 8 mila le aziende che non inviano l'annuale prospetto sui posti a disposizione delle persone disabili in relazione al collocamento obbligatorio ai sensi della legge n. 68 del 1999;

impegna il Governo

a dare piena e completa applicazione alla legge n. 68 del 1999 per favorire l'accesso al mondo del lavoro delle persone disabili.

9/3200-bis-B/47. Delbono.

La Camera,

premesso che:

il lavoro sommerso in base al rapporto redatto dal comitato di vigilanza dell'Inps in Italia interessa circa 3,5 milioni di persone;

in base ai dati forniti sono poco più di 1.200 le imprese che hanno utilizzato le norme previste dalla legge n. 383 del 2001, per l'emersione automatica;

la Guardia di finanza ha scoperto nel corso dell'ultimo anno circa 100 mila lavoratori irregolari;

l'economia sommersa secondo il Cnel vale circa il 15 per cento del Pil del nostro Paese;

si tratta di un dato che rende il nostro Paese meno competitivo rispetto agli altri partner europei e membri della UE;

le modifiche apportate alla legge n. 383 del 2001, evidenziano la mancanza di una strategia complessiva per contrastare questo fenomeno che si manifesta per aspetti diversi su tutto il territorio nazionale a macchia di leopardo;

impegna il Governo

ad esercitare ogni iniziativa utile di concerto con le parti sociali e le regioni al fine di porre in essere un quadro normativo maggiormente rispondente alle necessità di contrasto di un fenomeno purtroppo radicato come il lavoro nero.

9/3200-bis-B/48. Duilio.

La Camera,

premesso che:

migliaia di cittadini extracomunitari che in base alla nuova normativa sulla immigrazione ai sensi della legge Bossi-Fini in attesa della regolarizzazione non possono lasciare il nostro Paese persino per le festività natalizie o per motivi familiari come ad esempio lutti, nascite, assistenza a familiari gravi in quanto non potrebbero più rientrarvi;

le organizzazioni di volontariato religiose e laiche hanno sollevato il problema;

la opposizione parlamentare in sede di approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento aveva chiesto di introdurre norme maggiormente rispondenti al senso di umanità;

mentre nei paesi di origine si verificano vicende che segnano la vita di molti immigrati presenti nel nostro Paese a loro non è data la possibilità di ricongiungersi con le proprie famiglie;

si tratta di norme che ledono i diritti delle persone.

impegna il Governo

a trovare una soluzione al problema per garantire il rispetto della legge e nel contempo la libertà in casi specifici di gravità e urgenza o oggettivamente riconoscibili come rilevati di poter lasciare il nostro paese e potervi rientrare.

9/3200-*bis*-B/**49**. Giachetti, Fioroni.

La Camera,

premesso che:

la crisi argentina si sta sempre più aggravando con sempre più frequenti casi di denutrizione che colpiscono in particolare i bambini;

la comunità internazionale non può restare indifferente al dramma che sta vivendo questo importante Paese dell'america latina;

la rilevanza della presenza della comunità italiana richiede un impegno incisivo e costante del nostro governo

impegna il Governo

ad attivarsi a promuovere anche in sede internazionale iniziative di aiuto all'argentina ed in particolare per l'emergenza denutrizione che colpisce decine di migliaia di bambini.

9/3200-*bis*-B/**50**. Giovanni Bianchi.

La Camera,

premesso che:

considerato la necessità di incentivare la ricerca per l'innovazione in campo navale;

vista l'esaurirsi dei fondi a disposizione;

valutati molto positivamente i progetti di ricerca dell'ente Cetena;

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie affinché i progetti e le ricerche del centro Cetena, nel campo dell'innovazione e sicurezza navale, possano avere la necessaria continuità.

9/3200-*bis*-B/**51**. Mazzarello, Duca, Labate.

La Camera,

premesso che:

per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo Stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, il comma 29 articolo 80 del AC 3200-*bis*-B prevede mutui quindicinali a favore del dipartimento della protezione civile pari ad un limite di impegno di dieci milioni di euro a decorrere dal 2004;

gli eventi alluvionali dell'autunno-inverno 2002 hanno causato ingentissimi danni alle infrastrutture pubbliche, ai privati e al territorio di vaste aree dalle regioni del nord del Paese;

il Governo si è più volte impegnato a reperire adeguati finanziamenti per fronteggiare l'emergenza e per garantire il risarcimento dei danni e la messa in sicurezza del territorio;

impegna il Governo

affinché venga destinata una quota pari ad almeno il 50 per cento della suddette risorse, a favore dei territori colpiti dagli eventi alluvionali dell'autunno-inverno 2002, così come individuali dalle dichiarazioni di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, in aggiunta alle risorse che verranno rese disponibili ai sensi dell'articolo 80 comma 21 dell'atto Camera in esame.

9/3200-*bis*-B/**52**. Caparini, Cè, Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Gibelli, Ercole, Stucchi, Lussana, Martinelli, Fontanini, Daniele Galli, Scherini, Sergio Rossi.

La Camera,

osservato che la realizzazione dell'autostrada Bergamo-Brescia-Milano, non è più ulteriormente rinviabile, sicchè occorre che le procedure per l'assegnazione dei lavori, pur nell'ambito della più ampia trasparenza e legalità, non siano ulteriormente ritardate;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere idonea iniziativa sul piano legislativo volta a prevedere che le disposizioni contenute nell'articolo 37-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (legge n. 166 del 2002), relativo alle modalità, di valutazione delle proposte nell'ambito della procedura di *project financing*, si applicano anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 166 del 18 agosto 2002.

9/3200-bis-B/53. (Testo riformulato) Saggia, Foti, Lupi, Arnoldi, Rivolta, Fontana, Jannone, Conti, Peroli, Romele, Maninetti, Moroni, Caparini, Gamba, Alboni, Arrighi, La Russa, Ronchi, Cè.

La Camera,

premesso che:

la recente eruzione vulcanica dell'Etna ha provocato ingenti danni all'economia di un intero territorio, aggravati dall'impraticabilità dell'aeroporto di Catania Fontanarossa;

l'aeroporto di Catania Fontanarossa che è il terzo aeroporto italiano in ordine al traffico passeggeri ed al movimento aeromobili; asserva l'intera Sicilia orientale;

il fenomeno perdurante ormai da oltre 60 giorni, di fumo e di sabbia lavica emessi dal vulcano, ha indotto alcune compagnie aeree a non operare sull'aeroporto di Catania nonostante l'ENAC ne dichiarasse l'agibilità;

tale inattività è stata giustificata dalle compagnie aeree per la mancanza di apparecchiature radar tecnologicamente avanzate che possono monitorare la colonna di fumo e sabbia anche in presenza di tempo nuvoloso e nelle ore notturne;

considerato che i vulcanologi prevedono che tale fenomeno evolutivo dell'attività dello stesso vulcano potrà manifestarsi con sempre maggiore frequenza;

impegna il Governo

ad attivare l'ENAV per l'immediato reperimento, acquisto e messa in opera ditale apparecchiature presso il succitato aeroporto, onde renderlo agibile in ogni ora, tranne quando la sabbia vulcanica dovesse cadere sulla pista.

9/3200-bis-B/54. Floresta, Paolone, Muratori, Fallica, Lezza, Germanà, Ferro, Giuseppe Drago, Palumbo, Fatuzzo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per l'anno 2003 (C. 3200-bis-B);

valutate positivamente le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'articolo 2, che hanno esteso fino al 31 settembre 2003 la detrazione fiscale IRPEF per una quota pari al 36 per cento, per gli interventi di recupero edilizio, nonché la riduzione dell'IVA al 10 per cento sull'acquisto dei materiali fino alla medesima data;

considerato tuttavia che tale estensione non appare sufficientemente ampia per consentire un effetto adeguato di stimolo alla produzione e all'occupazione nel settore dell'industria edilizia;

impegna il Governo:

ad adottare, entro i termini previsti per la presentazione o, eventualmente, entro i termini previsti per la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, le opportune iniziative normative affinché, in presenza di risorse finanziarie